

L'ERTA VIA DELLA RIDEFINIZIONE GIURISDIZIONALE DELLE PENE SPROPORZIONATE. IL CASO DELLA DIFFAMAZIONE MILITARE

*Cass. Sez. I, ord. 17 ottobre 2025 (dep. 21 ottobre 2025), n. 34344,
Pres. De Marzo, rel. Toriello*

di Domenico Notaro

Lo scritto prende spunto da un'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rimesso all'attenzione della Corte costituzionale il compito di verificare la legittimità del trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, implicante l'obbligatoria applicazione della pena detentiva. Tale richiesta è nuovamente avanzata dopo che negli scorsi anni analoghe obiezioni erano state sollevate con successo nei confronti della diffamazione comune. Per la diffamazione militare, tuttavia, la questione presenta aspetti peculiari in ragione dell'assetto normativo interessato. La vicenda proposta assume significato sia perché induce a riesaminare i rapporti – non sempre lineari – fra le scelte incriminatrici compiute dal legislatore in ambito comune e quelle effettuate in ambito militare, sia perché consente di sondare l'evoluzione che negli ultimi anni si è registrata circa criteri e portata del sindacato esperibile dalla Corte costituzionale sulle norme penali che denotino difetti di ragionevolezza anche sotto il profilo della sproporzione del trattamento sanzionatorio ai valori tutelati.

SOMMARIO: 1. La vicenda *de qua*: l'imputazione del delitto di diffamazione militare. – 2. L'esclusione dell'esimente del diritto di critica. – 3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. – 4. Le prospettive di ridefinizione del trattamento sanzionatorio del delitto di diffamazione militare. I precedenti significativi. – 4.1. La questione in discussione e le possibili soluzioni.

1. La vicenda *de qua*: l'imputazione del delitto di diffamazione militare.

L'ordinanza n. 34344 del 2025 della Prima Sezione della Corte di cassazione, emanata il 21 ottobre 2025, all'esito dell'udienza svoltasi il 17 ottobre, nel dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 227, commi 1 e 2 c.p.m.p. in relazione agli artt. 21, 52 e 117 Cost., si profila di significativo interesse, perché tocca temi che spaziano dalle condizioni per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica scriminante il reato di diffamazione, alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio del delitto previsto dall'art. 227 c.p.m.p., passando per l'emergente rilievo assunto dalla libertà di manifestazione del pensiero in ambito militare.

Nei confronti di un maresciallo in servizio sono stati contestati plurimi delitti di diffamazione militare in relazione a un comunicato apparso a suo nome sui propri profili *Facebook* e su di un sito delle Forze Armate, nel quale egli si doleva della morte di un fuciliere dell'aeronautica, attribuito implicitamente a condizioni di malessere ambientale e ricondotto comunque a una sequenza straordinaria di suicidi di militari delle FF.AA. e di appartenenti alla polizia di Stato. L'imputato, nella veste di sindacalista e di giornalista militare, oltre a menzionare l'opacità delle circostanze del suicidio e l'inerzia delle indagini svolte dai carabinieri in merito a tale episodio, evidenziava l'assenza di prese di posizioni ufficiali dell'Arma aeronautica, insieme al silenzio e all'opposizione del Ministero della Difesa nel predisporre adeguati rimedi per soccorrere le esigenze ambientali dei militari, insinuando un possibile nesso di tale inerzia con il perpetuarsi dei suicidi. La pluralità dei reati contestati al maresciallo è stata rilevata, oltre che per le diverse sedi di pubblicazione del comunicato, anche per l'interessamento di più soggetti passivi: l'Arma dell'aeronautica, convolta per le accuse di indifferenza rispetto agli episodi di suicidio; il Ministero della Difesa e il Ministro pro tempore, accusati di mancanza di attenzione e di trascuratezza nei confronti dei possibili fattori di malessere dei militari; l'Arma dei carabinieri, cui si addossa il mancato esito delle indagini per accertare le circostanze del suicidio.

Alla contestazione è seguita la condanna dell'imputato, sia in primo che in secondo grado, per la circostanza, ritenuta decisiva, che, come risultato dal relativo esame autoptico, il militare cui si riferiva il comunicato, in realtà, non si era suicidato ma era morto nel sonno per l'accidentale inalazione di ossido di carbonio sprigionato da un braciere rimasto acceso durante la notte all'interno della sua abitazione. La mancata fondatezza della notizia del suicidio assunto a presupposto del comunicato, rilasciato due giorni dopo l'avvenuto decesso del militare, e conseguentemente l'insussistenza tanto del dovere dei CC di portare a termine indagini per fatti privi di rilievo penale quanto dell'onere dei colleghi dell'aeronautica di assumere iniziative inerenti all'episodio medesimo, hanno impedito di prospettare a beneficio dell'imputato l'esimente del diritto di critica, con la conseguenza che le allusioni all'operato inerte e trascurato dei soggetti passivi hanno integrato i delitti di diffamazione previsti dall'art. 227 c.p.m.p.

2. L'esclusione dell'esimente del diritto di critica.

La prima questione sulla quale merita soffermarsi concerne l'individuazione delle condizioni per l'affermazione della scriminante del diritto di critica cui l'imputato si è appellato per giustificare il contenuto del comunicato da lui pubblicato anche in qualità di sindacalista rappresentante degli interessi dei colleghi militari.

Com'è noto¹, il diritto di critica rientra tra le forme di manifestazione del pensiero il cui esercizio, al pari del diritto di cronaca e del diritto di satira, può compromettere

¹ Cfr. per tutti P. NUVOLONE, *Cronaca (Libertà di)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, pp. 422 s.; F. MANTOVANI,

aspetti dell'onore e della reputazione altrui. Esso interferisce, dunque, con lo spettro del delitto di diffamazione, la cui antigirudicITÀ è esclusa a condizione che l'esercizio della critica si mantenga nei limiti della libertà di manifestazione del pensiero assicurata a ciascuno dall'art. 21 Cost.

Mentre il diritto di cronaca autorizza a riportare fatti, notizie e informazioni altrui di cui la collettività abbia interesse ad avere conoscenza, il diritto di critica permette di esprimere opinioni in dissenso con quelle di altri individui, non senza l'eventuale impiego di espressioni biasimevoli e toni aspri; mentre il primo si regge sulla narrazione di fatti e accadimenti da riportare alla conoscenza altrui, il secondo implica la formulazione di giudizi e valutazioni su quanto accade intorno²: l'uno e l'altro ammessi in quanto reputati coesenziali al corredo di libertà fondamentali della persona e funzionali a consentire la circolazione di informazioni e lo scambio di idee ritenute utili al progresso collettivo. La diversa estrazione delle due modalità espressive spiega le differenti condizioni alle quali è subordinata la loro efficacia esimente, allorché l'una o l'altra comportino la diffusione di informazioni lesive della reputazione altrui: per il diritto di cronaca, la necessità che quanto riportato sia di interesse collettivo, sia riportato fedelmente in termini veritieri e con modalità contenute, proporzionate ai contenuti rilevanti³; per il diritto di critica, la necessità che l'opinione espressa riguardi argomenti di interesse per la collettività e sia manifestata in termini proporzionati a trasmettere quei contenuti, senza trasmodare in forme inutilmente aggressive della sfera personale dei soggetti coinvolti⁴. Sul presupposto che il diritto di critica si sostanzia nella formulazione di opinioni e giudizi personali e che lo stesso spetta anche a coloro che non vantino competenze sulla materia o sull'argomento trattato, quella modalità espressiva non pretende che quanto affermato risulti vero, a meno che a sostegno dell'opinione non si adducano accadimenti o episodi che, costituendo il presupposto di quanto sostenuto, condizionino attendibilità e misura dell'esternazione. Non sarebbe consentito esprimere giudizi o postulare opinioni basate su fatti o presupposti palesemente falsi coinvolgenti la reputazione di altri individui⁵, in quanto tali esternazioni, fuorviando il dibattito pubblico, divengono immeritevoli di essere sostenute al prezzo della compromissione dell'altrui onorabilità⁶. Tale condizione ricorre anche quando la critica concerna

Esercizio di un diritto (diritto penale), in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 655; A. LANZI, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Milano, 1983, pp. 75 ss.

² L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, *Parte speciale*, VII, *I delitti contro l'onore e la libertà individuale*, Torino, 2010, p. 109.

³ P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Milano, 1971, p. 71; E. MUSCO, *Stampa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pp. 645 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, VIII ed., Padova, 2022, pp. 244 ss.; ID., *"Libertà mediatica" o "licenza mediatica"?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 1563 s.; G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, pp. 52 ss.

⁴ P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, loc. cit.; E. MUSCO, *op. cit.*, p. 647; G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, pp. 97 ss.

⁵ Cfr. Cass., sez. V, 21 settembre 2022, n. 38991, in *Guida dir.*, n. 49/2022; Ead., 28 aprile 2022, n. 25759, in *Foro it.*, 2022, II, c. 557; Ead., 24 gennaio 2019, n. 7340; Ead., 15 dicembre 2005, n. 8042, in *Guida dir.*, n. 24/2006, p. 95.

⁶ Cass., sez. V, 14 settembre 2020, n. 31263.

l'esercizio di pubbliche attività⁷. Nei confronti degli esercenti pubbliche funzioni non potrebbero dunque muoversi rilievi che si basino su comportamenti da loro mai tenuti o su accadimenti mai verificatisi.

È quanto si è registrato nella vicenda in esame. All'imputato è stato contestato di avere criticato l'operato di soggetti ricoprenti funzioni pubbliche, attribuendo loro contegni omissivi mai inveratisi perché mancava il presupposto dell'insorgere di altrettanti obblighi di attivazione: il suicidio del fuciliere dell'aeronautica. Il mancato riscontro della verità dei fatti, richiesto per legittimare giudizi che muovano dalla denuncia di quegli accadimenti, ha reso superfluo verificare, da parte dei giudici, il rispetto del limite della continenza espressiva cui altrimenti si sarebbe dovuto procedere tenendo conto, altresì, del ruolo di sindacalista svolto dall'imputato; ruolo che potrebbe anche giustificare l'impiego di toni aspri e più incisivi del solito, se necessari per rimarcare esigenze di tutela della categoria nei confronti della controparte del rapporto di lavoro⁸.

Se tale conclusione risponde a un indirizzo condiviso dalla dottrina⁹, qualche considerazione richiede l'ulteriore passaggio per cui i giudici escludono la configurabilità della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica, rilevante ai sensi degli artt. 51 e 59 comma 4 c.p. Secondo i Collegi che si sono pronunciati nei vari gradi di giudizio, non vi sono le condizioni per invocare la scriminante putativa quando pure si adduca di avere erroneamente reputato esistenti i fatti oggetto dell'esternazione diffamatoria, qualora emergano trascuratezze e approssimazioni nella verifica della fondatezza della notizia da cui prende le mosse la critica. Nella circostanza, all'imputato viene obiettato che il comunicato è stato pubblicato due giorni dopo la morte della vittima, senza attendere l'esito dell'autopsia, essendosi egli limitato a confrontarsi con alcuni colleghi e giungendo a ipotizzare che la morte in questione s'inserisse nella sequenza di suicidi che all'epoca era oggetto di particolare attenzione. Se il ruolo di sindacalista rivestito dall'imputato lo autorizzava a interessarsi di tutte le questioni inerenti alla vita militare, manifestando il suo pensiero «in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza» (art. 1479-*bis*, comma 1, lett. *d*), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, aggiunto dall'art. 1, comma 4, d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192), quella stessa veste avrebbe richiesto l'adozione di una certa cautela nel riportare notizie e informazioni acquisite *aliunde* e in forza delle quali formulare giudizi implicanti critiche biasimevoli nei confronti dell'operato altrui. Sulla scorta di tale canone, viene contestato all'imputato di non avere effettuato il dovuto accertamento sulla fondatezza del suicidio del collega e sulla consistenza dell'inazione delle autorità militari (compresi i carabinieri) chiamate a interessarsi al caso.

Tale conclusione risponde a un indirizzo condiviso dalla giurisprudenza, secondo la quale, quando l'agente – come nel caso in esame – ricopra ruoli, quali quelli di giornalista o sindacalista, che comportino il maneggio di notizie di cui informare la

⁷ Cass., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 45249; Ead., 17 marzo 2021, n. 24578.

⁸ Per tutte Cass., sez. V, 7 marzo 2022, n. 17784; Ead., 9 ottobre 2020, n. 2473; Ead., 11 luglio 2018, n. 47513.

⁹ A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, in AA.VV., *Reati contro la persona*, a cura di F. Viganò, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, dir. da F. Palazzo – C.E. Paliero – M. Pelissero, Torino, 2022, pp. 259 e 260.

collettività, su di lui s'impongono doveri di scrupolosa verifica della loro fondatezza, senza che egli possa affidarsi alla ritenuta autorevolezza di certe fonti di apprendimento¹⁰, né accontentarsi della verosimiglianza dell'accadimento in relazione al contesto di realizzazione. Un più attento indirizzo non nega che possa darsi spazio all'esimente legata alla ritenuta verità dei fatti cui l'agente versi per errore di rappresentazione; esso richiede, però, che l'agente alleggi elementi e circostanze che rendano credibile l'insorgenza dell'errore, in ragione della cura utilizzata nel maneggiare le informazioni apprese, per cui si possa assumere che egli abbia sgombrato il campo da ogni dubbio ragionevole sull'eventuale infondatezza della notizia¹¹. Pur inteso in questi termini, tale orientamento solleva qualche perplessità, non solo e non tanto per la vaghezza e per la difficile praticabilità dei parametri di misurazione (dell'accuratezza) delle verifiche richieste a colui che maneggi la notizia appresa¹², ma prima ancora per l'inconferenza di tale pretesa con il profilo doloso che occorre per integrare il delitto di diffamazione. Si fa infatti osservare che la subordinazione dell'esimente putativa all'esclusione di atteggiamenti di trascuratezza dell'agente nel verificare i fatti adottati, mette conto la possibilità di imputare un contegno colposo il quale, ai sensi dell'art. 59, comma 4 c.p., può assumere rilievo esclusivamente quando il fatto commesso è previsto dalla legge come delitto colposo; ciò che appunto non è dato per i fatti di diffamazione¹³. Quel che dunque andrebbe accertato, onde escludere l'operatività dell'esimente nella sua forma putativa, è che l'atteggiamento tenuto dall'agente al momento della formulazione del testo offensivo dell'altrui reputazione profili almeno il dubbio circa l'infondatezza delle circostanze da egli stesso riportate nell'articolo denunciato¹⁴. Da tale punto di vista, la questione si sposta sul difficile terreno dell'accertamento di circostanze di fatto espressive dell'atteggiamento soggettivo nutrito dall'agente alla stregua di consolidate massime di esperienza. Sennonché, nella vicenda in esame non emerge se la valutazione compiuta dai giudici di merito, alla quale sembra riportarsi la Corte di cassazione, si sia fondata sulla constatazione della persistenza di un ragionevole dubbio dell'agente in ordine alla possibile falsità delle circostanze, nonostante la contingenza della verifica di un significativo numero di suicidi fra gli appartenenti alle FF.AA. in quel periodo, o si sia basata piuttosto sul riscontro in sé di un accertamento del tutto carente (però compatibile con l'assenza di consapevolezza) in ordine alle circostanze nelle quali si è generato

¹⁰ Cass., sez. V, 16 febbraio 2021, n. 13069, in *Foro it.*, 2021, II, c. 508; Ead., 4 novembre 2019, n. 50189; Ead., 19 gennaio 2017, n. 22202.

¹¹ Cass., sez. V, 23 ottobre 2020, n. 34831, in *Guida dir.*, n. 5/2021; Ead., 9 settembre 2019, n. 42755; Ead., 14 giugno 2018, n. 45813; Ead., 2 maggio 2016, n. 42314.

¹² G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 92, cui aderisce L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, in *Diritto penale*, dir. da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, III, *I delitti contro l'onore e la libertà individuale; la libertà sessuale; la libertà morale; il domicilio e l'inviolabilità dei segreti; il patrimonio. Le contravvenzioni*, Torino, 2022, p. 5513.

¹³ L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit. (2010), p. 114; G. MARINUCCI, *Agire lecito in base a un giudizio ex ante*, in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2011, pp. 400 s.; A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013, pp. 32 s.

¹⁴ Cfr. T. GUERINI, *La tutela penale della libertà di manifestazione del pensiero nell'epoca delle fake news e delle infodemie*, in *Discrimen*, 15 giugno 2020, p. 48 e richiami.

l'episodio della morte del fuciliere dell'aeronautica di cui l'imputato si è lamentato nel comunicato costituente reato.

L'esclusione della causa di giustificazione, anche nella sua forma putativa, consente in ogni modo alla Corte di cassazione di considerare rilevante e prendere in esame l'eccezione di legittimità costituzionale proposta dallo stesso imputato nei confronti dell'art. 227 c.p.m.p. per quanto concerne il trattamento sanzionatorio del reato. La mancata ricorrenza di (ulteriori) ragioni che possano escludere la responsabilità dell'imputato rende plausibile l'applicazione della norma incriminatrice, permettendo ai giudici¹⁵ di rivolgere l'attenzione al suo regime punitivo.

3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p.

In subordine, rispetto all'invocazione del diritto di critica esimente, il difensore dell'imputato ha eccepito che la vicenda diffamatoria contestata sarebbe connotata da caratteri di ordinaria (e non già di eccezionale) gravità, tali da *non* giustificare l'applicazione della pena detentiva astrattamente prevista dalla norma incriminatrice. Si richiama qui quanto statuito dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 150 del 2021¹⁶, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 13, l. 8 febbraio 1948, n. 47 (nonché dell'art. 30, comma 4, l. 6 agosto 1990, n. 223) per contrasto con l'art. 21 Cost. e con gli artt. 117 Cost. e 10 C.e.d.u., poiché la disposizione censurata¹⁷ imponeva l'applicazione della pena detentiva in tutti i casi di diffamazione pluriaggravata – in quanto commessa col mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato – salva la sola eventualità che, nel caso concreto, non ricorressero circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti alle aggravanti. La Consulta osservò che la previsione dell'applicazione indefettibile della pena detentiva (cumulata alla multa) per tutti i casi di diffamazione considerati dalla norma rappresentava una soluzione fin troppo stigmatizzante le modalità di manifestazione del pensiero che pure pregiudichino l'altrui reputazione. La minaccia della pena detentiva in ogni ipotesi di offesa alla sfera personale, infatti, costituirebbe un ostacolo normativo al libero esercizio di attività di informazione ritenute coesistenti ai regimi

¹⁵ La Corte di cassazione richiama l'indicazione formulata da Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113, in questa *Rivista*, 21 luglio 2025 – su cui v. G.L. GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in questa *Rivista*, n. 7-8/2025, pp. 129 ss. – secondo la quale, «a meno che dall'ordinanza di remissione emerga evidente l'assenza di responsabilità penale dell'imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito», «le questioni sull'entità della pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature».

¹⁶ Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, in *Giur. cost.*, 2021, p. 1563, in *Foro it.*, 2021, I, c. 489, e in *Cass. pen.*, 2021, p. 3480.

¹⁷ Sulle vicende di questa previsione v. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., p. 275; G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, pp. 221 e 240; S. DEL CORSO, voce *Stampa*, L. 8 febbraio 1948, n. 47, in *Aa.Vv.*, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, dir. da F. Palazzo – C.E. Paliero, 2 ed., Padova, 2007, p. 2275; A. VALASTRO, voce, *Radiotelevisione*, L. 6 agosto 1993, n. 223, *ibidem*, pp. 2190 s.

democratici e funzionali al proficuo scambio delle idee, fintanto che quelle attività non trasmodino in forme denotanti una loro smaccata strumentalizzazione a compromettere i valori fondamentali che giustificano le limitazioni prefigurate dall'art. 10 C.e.d.u.

Alla stregua di quella disposizione convenzionale era intervenuta più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁸ per rilevare come l'attività giornalistica si ponga nei sistemi democratici quale “*watchdog*” del funzionamento delle istituzioni e del godimento delle libertà individuali¹⁹. La previsione dell'obbligatoria irrogazione della pena detentiva, senza possibilità di distinguere i casi meno gravi da quelli effettivamente più gravi di abuso delle prerogative giornalistiche, era ritenuta comportare un implicito effetto dissuasivo delle attività di cronaca e di critica per il timore indotto nei giornalisti di poter incorrere in conseguenze penali esasperatamente afflittive non appena superati i limiti di legittimità del loro operato. Da questo punto di vista, la minaccia della pena detentiva come unica misura di reazione ai casi di diffamazione a mezzo stampa si poneva in contrasto con l'affermazione convenzionale delle libertà di espressione e di opinione e del diritto di ricevere o comunicare informazioni, rinvenibile nell'art. 10 C.e.d.u. Per assicurare il necessario spazio a tali libertà, la pena detentiva – nel corredo delle sanzioni che pure sono ammesse per tutelare interessi personali altrui come la salute, la reputazione e la riservatezza – potrebbe giustificarsi solo nei casi eccezionali e straordinari, di istigazione all'odio razziale o etnico o di incitamento al compimento di atti di violenza²⁰, in cui l'attività di cronaca e di critica espone a grave pregiudizio diritti fondamentali dell'individuo²¹.

Sulla stessa linea di indirizzo si è posizionata la giurisprudenza italiana²² nel giudicare alcuni casi nei quali si è trattato di affermare la responsabilità di giornalisti

¹⁸ V. già Corte eur. dir. uomo, 17 dicembre 2004, n. 33348/96, Cumpănă e Mazăre c. Romania, §§ 112-119.

¹⁹ Sul retroterra di tale assunto v. la ricostruzione di E. CALVO, *Diffamazione e proporzione del trattamento sanzionatorio: il dialogo tra Cassazione e Corte Costituzionale*, in *Arch. pen.*, n. 2/2021, pp. 15 s.

²⁰ Corte eur. dir. uomo 24 settembre 2013, n. 43612/10, Belpietro c. Italia, in *Dir. pen. cont.* 26 settembre 2013, su cui A. GIUDICI, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, e C. MELZI D'ERIL, *La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, ivi 12 novembre 2013; Corte eur. dir. uomo 7 marzo 2019, n. 22350/13, Sallusti c. Italia, in *Dir. pen. cont.* 18 marzo 2019, su cui S. TURCHETTI, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte Edu*.

²¹ Per una ricostruzione del percorso giurisprudenziale che ha portato a tali conclusioni v. A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., pp. 296 e 304 ss.; L. TOMASI, *Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 4/2020, pp. 57 ss. (anche in questa *Rivista*, 21 gennaio 2021). Da A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione*, cit., p. 190, si fa peraltro osservare che tali ipotesi “eccezionali” presentano una dimensione offensiva eterogenea perché coinvolgono beni giuridici diversi e più impegnativi dell'onore e della reputazione individuale.

²² Cfr. Cass., sez. V, 20 aprile 2022, n. 19221; Ead., 25 giugno 2021, n. 28340, in *Cass. pen.*, 2021, p. 4001; Ead., 9 luglio 2020, n. 26509, in questa *Rivista*, 29 gennaio 2021, con nota di F. ORIANA, *Diffamazione e pena detentiva: in attesa del legislatore, dalla Cassazione nuovi spunti sul difficile equilibrio fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione*; ma v. già Cass., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 12203, in *Guida dir.*, n. 24/2014, p. 81, su cui S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria: un primo passo della Corte di Cassazione verso l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione*, in *Dir. pen. cont.* 12 aprile 2014; Ead., 26 settembre 2012, n. 41249, in *Dir. pen. cont.* 24 ottobre 2012, su cui F. VIGANÒ, *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, e V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del “caso Sallusti”*, in *Dir. pen. cont.*, 16

imputati del delitto di diffamazione a mezzo stampa o di omesso controllo sulla realizzazione di tale reato (art. 57 c.p.).

Investita della questione in relazione all'art. 13, l. n. 47/1948 cit. e all'art. 595 comma 3 c.p., la Corte costituzionale – dopo avere sospeso la propria decisione sull'eccezione, rinviandola per non più di un anno²³, al fine di consentire al legislatore di effettuare «una complessiva rimediazione del bilanciamento [...] tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica», anche alla luce dei progetti di riforma da tempo pendenti in Parlamento²⁴ – ha infine dichiarato l'illegittimità della norma contenuta nella legge sulla stampa. Accogliendo le argomentazioni avanzate con le ordinanze di rimessione, il Collegio della Consulta ha riconosciuto che l'applicazione indefettibile della pena detentiva in ogni caso di diffamazione aggravata conduce a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, definita in passato dalla stessa Corte come «pietra angolare dell'ordine democratico»²⁵. Il Giudice delle leggi ha quindi censurato *in toto* la norma eccepita, sia per l'impossibilità di coniugare il suo tenore letterale con un'interpretazione costituzionalmente conforme, sia perché la disposizione speciale si limita(va) a inasprire il trattamento sanzionatorio altrimenti aggravato dall'art. 595, commi 2 e 3 c.p., muovendosi in un ambito già qualificato dal legislatore; talché l'eliminazione di quella norma non avrebbe provocato alcun vuoto di tutela penale²⁶. Ne è derivata, per ciò stesso, l'equiparazione delle ipotesi di diffamazione compiute a mezzo stampa, ulteriormente aggravate dall'attribuzione di un

maggio 2013.

²³ Corte cost., 26 giugno 2020, n. 132, in *Giur. cost.*, 2020, p. 1457, e in *Foro it.*, 2020, I, c. 2546. Su tale pronuncia cfr. G.L. GATTA, *Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno*, in questa *Rivista*, 10 giugno 2020; A. GULLO, *Diffamazione, pena detentiva e chilling effect: la Consulta bussa alla porta del legislatore*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, pp. 217 ss.; L. TOMASI, *Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione*, cit., pp. 63 ss.; M.C. UBIALI, *Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per trovare un punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i principi costituzionali e convenzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, pp. 1475 ss.; N. FIANO, *L'ord. n. 132 del 2020 e il consolidando "modello Cappato" tra "preoccupazioni" della Corte costituzionale e delicati bilanciamenti*, *ivi*, pp. 1559 ss.

²⁴ Per una ricostruzione delle discussioni in corso all'epoca v. per tutti A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., pp. 191 ss.

²⁵ Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84.

²⁶ Sulla rilevanza della mancata produzione di lacune quale condizione per ammettere l'emanazione di pronunce ablative di norme contenenti trattamenti sanzionatori sproporzionati, v. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, p. 77; M. COLACURCI, *La Corte costituzionale applica il principio di proporzione della pena "a rime (soltanto) adeguate" anche all'illecito depenalizzato degli atti contrari alla pubblica decenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 1299. Per un precedente concernente il sistema penale militare cfr. Corte cost., 15 giugno 1992, n. 299, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 1468, con nota di C.F. GROSSO, *Illegittimità costituzionale delle pene eccessivamente discrezionali*, che ha espunto l'art. 122 c.p.m.p. che puniva un'ipotesi speciale di violata consegna con una pena indeterminata nel massimo – foriera di un arco edittale troppo ampio perché definito dal limite valevole in generale per la reclusione militare (art. 26 c.p.m.p.) – a fronte della ben più contenuta misura della pena stabilita per l'ipotesi generica di violata consegna prevista dell'art. 120 c.p.m.p.

fatto determinato, a quelle (semplicemente aggravate perché) commesse con qualunque mezzo di diffusione al pubblico (come, ad esempio, i *social networks*)²⁷.

È stata invece ritenuta costituzionalmente legittima la disciplina delle ipotesi aggravate di diffamazione contenute nella disposizione codicistica e trattate secondo un regime di alternatività fra la pena detentiva e quella pecuniaria. La Consulta ha osservato che la *possibilità* di applicazione della pena detentiva ai fatti di diffamazione commessi con il mezzo della stampa non rappresenta in sé un'indebita limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che la reputazione altrui, oltre a costituire un bene giuridico di rilievo penale, è oggetto di «un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona»²⁸. La pena detentiva potrebbe dunque intervenire a sanzionare le più gravi forme di diffamazione, oltre che nei casi di diffusione di contenuti di odio etnico o razziale o di istigazione alla violenza, già individuati dalla Corte di Strasburgo, anche in quelli rientranti in «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»²⁹. A differenza della disposizione prima considerata, tuttavia, quelle dell'art. 595 c.p. possono e debbono essere interpretate in maniera conforme alle indicazioni costituzionali e convenzionali. In tal senso, mentre il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto,

²⁷ Il dato di relativa rideterminazione valoriale “al ribasso” delle sottofattispecie del reato è sottolineato da G. MANCA, *Il bilanciamento tra tutela dell'onore e diritto di critica nella diffamazione sui social network: la «porta stretta» della «insostituibilità lessicale»*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, pp. 1944 ss.; ID., *Il watchdog, il mad dog e la pena detentiva. La Corte costituzionale risolve una questione di proporzione sanzionatoria interrogandosi sui collateral damage della generalprevenzione*, *ivi*, 2022, p. 382.

²⁸ Continua la Consulta, osservando che «aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, c.p. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare».

²⁹ Sull'insidiosità e sulle prospettive di rilevanza penale dei fenomeni di disinformazione *on line* suscettibili di implicare episodi di diffamazione v. C. PERINI, *Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale*, in *Dir. pen. cont.*, 20 dicembre 2017, pp. 4 ss.; F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech': *nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *Arch. pen.*, n.1/2018, pp. 12 e 15; A. COSTANTINI, *Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 2/2019, pp.63 ss. e 66; S. DE FLAMMINEIS, *Diritto penale, beni giuridici collettivi nella sfida delle fake news: principio di offensività ed emergenze*, in questa *Rivista*, n. 6/2020, pp. 133 ss.; T. GUERINI, *La tutela penale*, cit., pp. 50 e 60 ss.; ID., *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020, pp. 97 ss.; E. BIRITTERI, *Punire la disinformazione: il ruolo del diritto penale e delle misure di moderazione dei contenuti delle piattaforme tra pubblico e privato*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 4/2021, pp. 309 e 319; nonché in chiave spiccatamente comparatistica cfr. P. PASSAGLIA (ed.), *The Online Disinformation*, Zurich, Springer, 2026, (in corso di pubblicazione).

come sopra delineati, rispetto ai quali la pena detentiva appare proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati, dovrà invece limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta importanza del fatto, in tutte le altre ipotesi considerate di rilievo ordinario. E tale direttrice è destinata ad abbracciare anche i fatti di diffamazione commessi tramite *social networks* o comunque da soggetti che non esercitino attività giornalistica in senso stretto³⁰.

Di tali indicazioni tiene conto la Corte di cassazione, opportunamente sollecitata dall'imputato. La vicenda in esame, tuttavia, presenta peculiarità di contesto che meritano di essere evidenziate.

Se è vero che l'art. 227 c.p.m.p., oggetto di scrutinio, stabilisce per la diffamazione militare l'applicazione della sola pena detentiva, senza possibilità di alternative, come già disponeva l'art. 13, l. n. 47/1948 per la diffamazione comune, per cui non appaiono proponibili interpretazioni "correttive", e se è vero, altresì, che la stessa disposizione pone la fattispecie militare in relazione di specialità unilaterale con quella comune, talché l'una si muove in un ambito già coperto dall'altra, per cui nessun vuoto di tutela si determinerebbe con l'eliminazione della prima, esattamente com'è stato rilevato per l'art. 13 cit., allora, ci si dovrebbe aspettare che alla Corte costituzionale sia richiesto di dichiarare la radicale illegittimità della disposizione censurata. Diverso è, tuttavia, l'approccio seguito dall'ordinanza di rimessione, tesa ad accettare la presenza della norma nel Codice penale militare, salvo a richiederne l'adeguamento «nella parte in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria».

Sul tenore della più moderata richiesta, veicolata dal giudice remittente, pesa evidentemente – più che la natura di reato autonomo della disposizione censurata³¹ – la circostanza che il delitto dell'art. 227 c.p.m.p. sottende una portata offensiva che trascende il semplice attingimento della reputazione altrui, valendo a compromettere, altresì, la tenuta dell'ambiente militare e delle relazioni fra le persone al suo interno³². Riconosciuta la portata incriminatrice della disposizione, la Corte evita di mettere in discussione la ragion d'essere della fattispecie speciale e con essa le prerogative del legislatore nel decidere se e quali fatti meritino autonoma considerazione nel Codice penale militare.

Non può dimenticarsi, del resto, come in passato siano stati posti freni alle velleità di sindacato giurisdizionale delle scelte di incriminazione correnti sul versante

³⁰ Conf. Cass., sez. V, 17 febbraio 2021, n. 13993, in *Cass. pen.*, 2021, p. 3648, che richiama quanto assunto da Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 23 aprile 2015, n. 29369/10, Morice c. Francia, in *www.hudoc.echr.coe.int*, e da Corte eur. dir. uomo, 8 ottobre 2019, n. 24845/13 e n. 49103/15, L.P. e Carvalho c. Portogallo, in *www.hudoc.echr.coe.int*. Sul ruolo di tali pronunce (ma v. *rectius* Corte eur. dir. uomo, 12 febbraio 2019, n. 70465/12, Pais Pires de Lima c. Portogallo) e sul relativo indirizzo estensivo seguito in Italia v. criticamente L. TOMASI, *Diffamazione e illegittimità "convenzionale" della pena detentiva: oltre l'aggravante dell'uso della stampa?*, in questa *Rivista*, 3 maggio 2021, §§ 4 ss.; E. CALVO, *op. cit.*, pp. 10 e 20 ss.

³¹ Per la natura di reato autonomo dell'art. 13, l. n. 47/1948, del resto, si espresse a suo tempo P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., pp. 30 ss. *Contra* F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, cit., p. 275; G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, p. 221.

³² Sulla dimensione offensiva del delitto nel quadro dei reati militari contro la persona v. G. ROSIN, *Ingiuria e diffamazione nel diritto penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, p. 50.

militare, e non solo quando si è trattato di lamentare la *mancata* previsione di talune fattispecie speciali³³. Anche allorché vengano in considerazione disposizioni che in ambito militare incriminano in maniera più ampia o più estesa fatti di reato contemplati parallelamente dal Codice penale comune, le stesse non sono andate soggette a riduzione, se non quando le differenze non palesassero evidenti difetti di ragionevolezza³⁴. Così, ad es., permane indisturbata l’incriminazione di fatti di danneggiamento *colposo* di cose mobili o immobili militari (artt. 168-171 c.p.m.p.), a fronte della mancata previsione di consimili figure nel Codice penale comune, mentre si registra la persistente penalizzazione dell’usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art. 221 c.p.m.p.), a fronte dell’avvenuta depenalizzazione del delitto di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) nel 1999. È la stessa Corte di cassazione, poi, a ricordare la sorte del delitto di ingiuria militare, mantenuto con l’art. 226 c.p.m.p. nonostante l’avvenuta trasformazione del delitto dell’art. 594 c.p. in illecito civile ad opera degli artt. 1 e 4, co. 1, lett. a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; scelta che la Corte costituzionale ha per l’appunto “giustificato”³⁵ con la propensione della norma militare a salvaguardare – insieme con l’onore e la reputazione della persona offesa – le condizioni di civile convivenza fra i militari, presupposto indispensabile per la coesione delle Forze Armate³⁶.

La stessa cautela si manifesta ora nei confronti del delitto dell’art. 227 c.p.m.p. verso il quale non si sollevano argomenti o circostanze che evidenzino l’irragionevolezza della sua presenza nel sistema penale. Si precisa, infatti, che in questione non sono né il mantenimento dell’autonoma rilevanza penale della diffamazione compiuta in ambito militare, né la proposta di parificare il relativo trattamento sanzionatorio a quello del delitto comune, né, ancora, l’eccessiva gravità del suo regime in rapporto a quello corrente per le fattispecie comuni³⁷. Ribadita l’autonomia del delitto militare, la

³³ Al proposito, in relazione alla mancata previsione di un’ipotesi militare di abuso di ufficio cfr. Corte cost., 2 luglio 2009, n. 203, in *Giur. cost.*, 2009, p. 2370; Ead., 5 dicembre 2008 n. 402, *ivi*, 2008, p. 4701.

³⁴ Fra i casi nei quali tali interventi di riduzione sono avvenuti si ricordi Corte cost., 13 dicembre 1991, n. 448, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1738, che ha espunto la condotta di distrazione di danaro o cose dell’amministrazione militare a profitto proprio o altrui, quale modalità di commissione del peculato militare (art. 215 c.p.m.p.), così da parificarne la fisionomia a quella attribuita all’art. 314 c.p. dalla legge 26 aprile 1990, n. 86. La medesima condotta distrattiva è stata mantenuta, però, come forma di malversazione di cose appartenente ad altro militare (art. 216 c.p.m.p.).

³⁵ Corte cost., 12 ottobre 2017, n. 215, in *Giur. cost.*, 2017, p. 2006. In tema v. D. MARTIRE, *Disciplina militare e coesione delle Forze armate. Spunti di riflessione a proposito della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2017*, *ivi*, pp. 2028 ss.; D. PROFILI, *La sopravvivenza del reato militare di ingiuria nell’ordinamento giuridico statale tra dubbi di legittimità costituzionale e necessità di protezione di particolari beni giuridici militari*, in *Rass. giust. mil.*, n. 1/2018, in <https://portalegiustiziamilitare.difesa.it>.

³⁶ D. BRUNELLI, *Il “salvataggio” del reato di ingiuria militare, tra ragionevolezza relativa ed eterogenesi dei fini*, in *Giur. cost.*, 2017, pp. 2021 ss., osserva acutamente che tale obiettivo è realmente perseguito grazie alla possibilità, che solo la norma penale militare assicura, di subordinare la procedibilità per il reato alla richiesta del comandante di corpo e, dunque, a un meccanismo che risponde alle esigenze della disciplina all’interno dell’ambiente militare.

³⁷ La stessa Corte di cassazione conviene sulle ragioni che hanno portato a suo tempo la Corte costituzionale (con la sent. 29 ottobre 2009, n. 273, in *Cass. pen.*, 2010, p. 915) a spiegare la sottoposizione del delitto militare alla richiesta di procedimento avanzata dal comandante di corpo, anziché alle determinazioni del soggetto

questione verte sulla necessità di riconsiderare l'adeguatezza della pena prevista in astratto, allo scopo di potere distinguere anche per quella fattispecie le concrete manifestazioni meritevoli di incorrere in una pena pecuniaria, anziché detentiva.

Secondo il Collegio remittente, il valore dei ruoli di cronista o di opinionista critico si esprime anche a beneficio dell'ambiente militare³⁸. In tal senso induce, anzitutto, la considerazione dell'istanza di democraticità cui deve orientarsi l'organizzazione dell'FF.AA. secondo l'art. 52 comma 3 Cost. e alla quale si deve molto dell'adeguamento della disciplina del personale militare al nuovo assetto costituzionale³⁹; democraticità che certo si alimenta della libera circolazione di idee e di informazioni utili tanto alle scelte della persona che al progresso collettivo. La Corte di cassazione sottolinea poi il significato specifico rivestito dalla sopravvenuta disposizione dell'art. 1479-*bis* del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), che attribuisce ai militari, che ricoprono cariche elettive, il diritto di manifestare in ogni sede, anche interloquendo con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o *politico*, il proprio pensiero su cose di interesse militare che non siano soggette a classifiche di segretezza. Tale disposizione confermerebbe la rilevanza istituzionale delle attività comunicative e informative esercitate per motivi sindacali in ambito militare. Di conseguenza, alle stesse dovrebbe riconoscersi il necessario spazio di manovra anche rispetto al rischio che mediante il loro esercizio, sia menomata l'altrui reputazione; sicché, qualora, siano oltrepassati i limiti di legittimità, dovrebbero potersi distinguere i casi nei quali *non* ricorrano quelle situazioni di speciale gravità che impongono l'applicazione della pena detentiva. Da ciò deriva la richiesta di maggiore articolazione del corredo di pene principali previste in astratto per la fattispecie penale militare.

4. Le prospettive di ridefinizione del trattamento sanzionatorio del delitto di diffamazione militare. I precedenti significativi.

Come si è detto, la possibilità di rivedere il trattamento sanzionatorio della diffamazione nella parte in cui prevede esclusivamente l'applicazione della pena detentiva, era stata ventilata già in relazione alla proposta q.l.c. dell'art. 13, l. n. 47/1948.

passivo cui si rimette di proporre querela per il delitto comune.

³⁸ Sono richiamate, in particolare, le pronunce Corte eur. dir. uomo Grande Camera, 25 novembre 1997, n. 24348/94, Grigoriades c. Grecia, e Corte eur. dir. uomo 8 novembre 2022, n. 74729/17, Ayuso Torres c. Spagna, che (rispettivamente nel § 45 e nel § 47) hanno ritenuto l'art. 10 C.e.d.u. riferibile anche alle condotte dei militari.

³⁹ Deve ricordarsi il decisivo passaggio in tal senso rappresentato dall'emanazione della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente nuove norme sulla disciplina militare, con la quale i militari sono stati riconosciuti titolari di diritti (art. 3), oltre che destinatari di doveri. Sul nuovo assetto della disciplina militare v. A.M. SANDULLI, *Disciplina militare e valori costituzionali*, in *Dir. soc.*, 1978, pp. 648 ss.; P. NUVOLONE, *Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela nel Codice penale militare di pace e nelle nuove norme di principio*, in *Rass. giust. mil.*, n. 1-2, 1979, pp. 21 ss. Con specifico riferimento all'affermazione della libertà di riunione e di associazione sindacale per gli appartenenti alle FF.AA. cfr. Corte cost., 13 giugno 2018, n. 120, in *Giur. cost.*, 2018, p. 1349, su cui D. MARTIRE, *L'ordinamento delle Forze armate si informa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018*.

Da parte di alcuni dei giudici remittenti (segnatamente il Tribunale di Bari) era stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità della norma speciale nella parte in cui disponeva la pena detentiva cumulata alla multa, anziché le pene *alternative* della reclusione e della multa come stabilito dall'art. 595 comma 3 c.p., mentre da parte di altri giudici (il Tribunale di Salerno) era stata richiesta altresì la dichiarazione di illegittimità di quest'ultima fattispecie, ritenendosi che anche la previsione della pena detentiva in *alternativa* a quella pecuniaria potesse costituire eventualità in contrasto con l'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero. Senonché, la Corte, nel riconoscere la fondatezza delle eccezioni di illegittimità, da un lato, ha considerato il fatto che l'art. 13, l. n. 47/1948 non introduceva una nuova incriminazione, limitandosi questo a disciplinare più severamente le stesse ipotesi aggravate di diffamazione già considerate dall'art. 595 c.p.; perciò della norma eccepita la Corte ha dichiarato l'illegittimità⁴⁰, ritenendo assorbita la concomitante richiesta di adeguamento del suo regime sanzionatorio. Dall'altro lato, il Collegio della Consulta ha reputato non fondata la parallela istanza di dichiarazione di illegittimità dell'art. 595, comma 3 c.p. nella parte in cui contempla l'applicazione della pena detentiva, seppure in alternativa a quella della multa. Essa ha dunque ammesso l'adeguatezza di un regime sanzionatorio imperniato sull'avvicendamento fra pena detentiva e pena pecuniaria per il delitto in esame⁴¹. Per la diffamazione comune, tuttavia, questa soluzione si è potuta giovare di norme che già prevedevano l'utilizzo della pena detentiva in via alternativa rispetto a quella pecuniaria; nessuna modifica si è dovuta disporre per consentire il funzionamento di quel regime sanzionatorio.

Non può dirsi lo stesso per la diffamazione militare, per la quale, al momento, non si prevede in alcun modo – né per la fattispecie di base, né per quelle aggravate – la possibilità di fare ricorso alla pena pecuniaria. Anzi, come chiaramente risulta dall'art. 22 c.p.m.p., l'intero sistema militare contempla esclusivamente l'utilizzo di sanzioni detentive a corredo dei reati⁴². Per lungo tempo, invero, la pena pecuniaria è stata ritenuta inidonea a soddisfare le esigenze di riprovazione avvertite in ambito militare⁴³.

⁴⁰ Cfr. § 4.3 del *Considerato in diritto*: «Dal momento che la funzione della disposizione censurata è unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto in via generale dall'art. 595 c.p. in termini che non sono compatibili con l'art. 21 Cost., oltre che con l'art. 10 C.e.d.u., essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 c.p., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia».

⁴¹ Critico E. CALVO, *op. cit.*, pp. 25 s., fautore dell'abolizione dell'aggravante riferita all'uso del mezzo della stampa, onde «espungere dal nostro ordinamento quel "chilling effect" che grava sul libero esercizio dell'attività giornalistica». Va detto, però, che tale soluzione non avrebbe comportato la sottrazione dei giornalisti alla minaccia di pena detentiva, stante la riconducibilità della loro attività alla previsione di base dell'art. 595, comma 1, c.p.

⁴² Per una panoramica cfr. D. BRUNELLI-G. MAZZI, *Diritto penale militare*, 4^a ed., Milano, 2007, p. 130; P. RIVELLO, *Manuale del diritto e della procedura penale militare. Ordinamento giudiziario militare*, 2^a ed., Torino, 2023, pp. 92 s.; D. NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare*, 2^a ed., Torino, 2024, pp. 105 ss.

⁴³ Lo ricordavano A. MANASSERO, *I codici penali militari*, I, *Parte generale. Procedura*, 2^o ed., Milano, 1951, p. 259; G. CIARDI, *Trattato di diritto penale militare*, I, *Parte generale*, Roma, 1970, pp. 379 s., secondo cui, per

Non sorprende, quindi, il suo mancato utilizzo in relazione al delitto di diffamazione. Al contrario, l'accoglimento della questione or ora proposta comporterebbe l'ingresso di tale tipo di sanzione nel Codice penale militare. Va nondimeno precisato che un tal esito non costituirebbe di per sé ragione d'inammissibilità della questione medesima⁴⁴. Com'è noto⁴⁵, infatti, la mancata considerazione della pena pecuniaria non oppone un vero e proprio ostacolo formale alla sua introduzione: se l'art. 22 c.p.m.p. delinea una direttrice politico-criminale cui il legislatore si rimette per tener fede alle indicate ragioni sistematiche, lo stesso non impedisce che vi si deroghi con la previsione (secondo norme di rango necessariamente legislativo) di reati che si rimettono a tipologie di pene non espressamente elencate nella parte generale⁴⁶.

La questione proposta, dunque, concentra il suo profilo problematico, piuttosto, sul dato sostanziale della legittimità di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio del delitto per effetto di un pronunciamento della Corte costituzionale.

A tale proposito la Corte di cassazione mostra cautela. Essa precisa, anzitutto, che intento della questione non è quello di imporre la parificazione del trattamento sanzionatorio del delitto militare a quello della diffamazione comune. Come detto, s'intende evitare di frustrare la scelta del legislatore di mantenere differenziato il trattamento fra i due reati in ragione dell'autonoma rilevanza dell'offesa arrecata in ambito militare. Del resto, non mancano le testimonianze di norme penali militari che, senza avere dato adito a dubbi di legittimità costituzionale, sanciscono un trattamento sanzionatorio che risulta differenziato in maniera addirittura accentuata rispetto a quello delle consimili previsioni comuni. Possono ricordarsi le fattispecie di vilipendio militare previste dagli artt. 81-83 c.p.m.p. (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze Armate, della nazione italiana o della bandiera nazionale o di altro emblema dello Stato). Per esse, dopo che la legge n. 86 del 2006 ha riformato il trattamento delle corrispondenti fattispecie comuni (artt. 290 ss. c.p.), sottoponendole alla sola pena della multa⁴⁷, si continua a postulare l'impiego della reclusione militare

mantenere la disciplina militare, la risposta sanzionatoria dovrebbe «evitare ogni disparità di trattamento penale tra i militari, data la diversa capacità economica dei singoli». Più recentemente D. BRUNELLI, *Il "salvataggio" del reato di ingiuria militare*, cit., p. 2018.

⁴⁴ Cfr. sul punto Corte cost., 29 giugno 1995, n. 284, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2011, che, richiamando Corte cost., 23 luglio 1987, n. 280, in *Cass. pen.*, 1988, p. 22, ha rilevato la praticabilità della sanzione pecuniaria in ambito penale militare.

⁴⁵ Cfr. per tutti D. BRUNELLI-G. MAZZI, *op. cit.*, p. 156 ss.

⁴⁶ Potrebbero richiamarsi, al proposito, le fattispecie di reato previste in tema di requisizione di beni privati, contenute nel codice dell'ordinamento militare (artt. 442 ss., d.lgs. n. 66/2010), che assumono spesso la forma contravvenzionale e si rimettono in gran parte all'impiego della pena pecuniaria. Per precedenti derogatori in tal senso v. i richiami di CIARDI, *op. cit.*, p. 380; G. LANDI-V. VEUTRO-P. STELLACCI-P. VERRI, *Manuale di diritto e procedura penale*, Milano, 1976, p. 233. Per l'operatività della pena sostitutiva pecuniaria, poi, v. G. MAZZI, *Sanzioni sostitutive, reati militari e principio di complementarità*, in *Cass. pen.*, 1995, pp. 2086 ss.

⁴⁷ Cfr. per tutti T. PADOVANI, *Un intervento normativo che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida dir.*, n. 14/2006, p. 26; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 968; C. VISCONTI, *Il legislatore azzecagarbugli: le «modifiche in materia di reati di opinione» introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 220; D. NOTARO, *Modifiche al Codice penale in materia di reati di opinione (l. 24.2.2006 n. 85)*, in *Leg. pen.*, 2006, pp. 409 ss.; P. RIVELLO, *Il reato militare di vilipendio*, in *Cass. pen.*, 2020, pp. 4280 s.

secondo livelli di gravità persino elevati, con la conseguenza che, ad oggi, il coinvolgimento di un militare nella realizzazione di quei fatti comporta un mutamento del titolo di reato che si traduce in una vera e propria impennata della risposta sanzionatoria con la trasformazione della pena pecuniaria in quella detentiva⁴⁸. Da tali casi può anzi ricavarsi che la giustapposizione di una fattispecie militare che si distingue unicamente per il coinvolgimento di appartenenti alle FF.AA. come soggetti agenti, non impone di mantenere per essa lo stesso *genere* di pena prevista per la fattispecie comune.

Se allora l'attuale richiesta riconosce l'autonomia del legislatore nel valutare la rilevanza politico-criminale del fatto di natura militare, residuano pur tuttavia non pochi interrogativi sulle *chance* di individuazione della pena più adeguata, una volta che si rimetta al giudice di legittimità il compito di porre mano al trattamento sanzionatorio, introducendo addirittura un nuovo tipo di pena non previsto dal legislatore per la fattispecie eccepita.

La Corte di cassazione sostiene l'attuale richiesta insinuando che, qualora si dovesse riconoscere l'esigenza di ridefinire la risposta sanzionatoria alla diffamazione militare in termini analoghi (ancorché *non identici*) a quelli stabiliti per la diffamazione comune, l'art. 595 commi 1 e 2 c.p. potrebbe costituire un utile «paradigma normativo interno idoneo ad operare la *reductio ad legitimitatem*» della disposizione eccepita. Sennonché, si assume pur sempre che l'eccezione non mira a uniformare la norma speciale al regime della norma generale, riportando l'una alle pene dell'altra, e che la Corte costituzionale rimane libera di individuare la soluzione più idonea alla *reductio ad legitimitatem*, senza essere vincolata dal *petitum* dell'ordinanza di rimessione. Al proposito, il Collegio remittente aggiunge «che la disciplina generale della diffamazione contiene previsioni che possono offrire “per linee interne” la grandezza predefinita che consenta alla Corte costituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni e rimediare all'irragionevole commisurazione della pena, laddove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi al ruolo del legislatore». Alla Consulta si richiede dunque di elaborare secondo parametri logicamente orientati un corredo sanzionatorio diverso e autonomo, purché coerente, rispetto a quello che assiste la fattispecie del Codice penale comune. Pesa qui probabilmente – insieme all'assolvimento dell'onere propositivo cui è chiamato il giudice remittente⁴⁹ – anche il precedente rappresentato dalla dichiarazione di inammissibilità della medesima questione, cui la Consulta è addivenuta pochi mesi or sono⁵⁰ a causa della mancata indicazione di un *tertium*

⁴⁸ Sul punto D. NOTARO, *Lineamenti cit.*, pp. 156 s.

⁴⁹ Cfr. D. PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2/2017, p. 57; G. LEO, *Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità*, *ivi*, 22 dicembre 2017, p. 6; G. DODARO, *Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1406. Sul peso rivestito «dalla sensibilità costituzionale dei giudici comuni e dalla loro capacità di porre le *quaestiones legitimitatis* in modo da “portare” la Corte verso la soluzione auspicata» e, in definitiva, da stimolare il sindacato costituzionale delle leggi penali v. F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia*, in *Leg. pen.*, 16 marzo 2020, p. 3.

⁵⁰ Corte cost., 23 giugno 2025, n. 127, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, p. 1156, con nota di G. NAPOLI, *Diffamazione militare e automatismo detentivo: profili di illegittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. alla luce della sentenza n. 127/2025 della Corte costituzionale*. La vicenda riguardava l'esposto, ritenuto diffamatorio, inoltrato da un

comparationis utile quantomeno come riferimento per la determinazione della pena da considerarsi adeguata⁵¹. Con tutto ciò, non può sfuggire la complessità del compito che sotto l'aspetto considerato si demanda alla Corte costituzionale.

A conferma della difficoltà del quesito, valga ricordare come di minore portata sia stato il responso cui fu indotta molto tempo fa la stessa Corte per ridefinire il trattamento sanzionatorio delle condotte di c.d. spionaggio indiziario militare commesso non a scopo di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.) e dei fatti di peculato d'uso militare (commessi da militari o da appartenenti alla Guardia di Finanza: art. 215 c.p.m.p. e art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383).

Con riferimento a questi ultimi fu eccepito che, a seguito della riforma del delitto di peculato, disposta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, che aveva separato l'ipotesi più lieve di peculato d'uso (art. 314, comma 2 c.p.) senza che si intervenisse sulle corrispondenti fattispecie militari, queste ultime si esponevano all'irragionevole soluzione per cui il peculato d'uso militare, rifluendo nella disciplina del peculato militare *tout court*, finiva con l'essere punito assai più gravemente della corrispondente fattispecie "minore" comune. Nell'accogliere tale eccezione, la Corte costituzionale⁵² osservò che l'irragionevolezza poteva essere sanata con la dichiarazione di parziale incostituzionalità delle disposizioni militari censurate, nella misura in cui esse si riferivano anche alle condotte di peculato d'uso. Per conseguenza, quelle condotte sono state rimesse alla disciplina dell'art. 314 comma 2 c.p., la cui pena, ai sensi dell'art. 16 c.p., ben può abbracciare le ipotesi di reato commesse da militari su beni destinati al servizio⁵³. Tal esito fu asseverato anche in considerazione della pressoché totale somiglianza dei fatti regolati dalle norme a confronto, differenziandosi le stesse «unicamente per la qualifica soggettiva del colpevole, ossia [per] l'appartenenza dello stesso all'amministrazione militare», di cui all'ipotesi speciale. Fu infatti rilevato che «non sussistono [...] peculiarità relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare, in grado di giustificare un maggior rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso commesso in ambito militare rispetto all'analogia condotta commessa in altri rami della pubblica amministrazione». In quell'occasione, dunque, il riferimento normativo dato dalla disposizione del Codice penale comune fu ritenuto spendibile in ragione della svalutazione delle esigenze di specificità della tutela militare.

Per quanto riguarda gli illeciti di spionaggio indiziario – consistenti nell'indebito avvicinamento a cose di interesse militare, anche accedendo clandestinamente o con inganno in luoghi nei quali è vietato l'accesso nei luoghi militari –, invece, occorre rammentare che con essi sono puniti fatti non più che prodromici alla commissione di delitti di spionaggio veri e propri. E, invece, nella previsione militare essi comportavano

appuntato scelto dei carabinieri, nella veste di sindacalista, a vari enti quali la redazione di un giornale online, il Ministero della difesa, il Comando della legione carabinieri e altre Istituzioni militari a proposito di un possibile abuso implicante l'inosservanza di doveri di servizio da parte di alcuni colleghi.

⁵¹ Sull'importanza di tale riferimento comparativo e sulle difficoltà legate alla sua individuazione v. le osservazioni di F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 79 ss.

⁵² Corte cost., 18 luglio 2008, n. 286, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3180.

⁵³ Per un'applicazione v. Cass., sez. I, 11 maggio 2011, n. 30280, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2268.

una pena in astratto non inferiore – e talora superiore – nel minimo a quella del procacciamento di notizie segrete commesso non a scopo di spionaggio e a quella della rivelazione di segreti non a scopo di spionaggio (reclusione da cinque a dieci anni dei primi, contro la reclusione militare da tre a dieci anni del secondo e la reclusione militare non inferiore a cinque anni della terza), soggiacendo dunque a un regime sanzionatorio irragionevole perché non congruente con l'ordine di gravità che vorrebbe i delitti scopo puniti più gravemente delle (sospette) condotte preparatorie. Senza soverchie difficoltà la Corte costituzionale ebbe a riconoscere in più occasioni⁵⁴ tale irragionevolezza, pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni interessate nella parte in cui non sancivano, anziché la pena originariamente stabilita dal legislatore, la reclusione da uno a cinque anni, prevista dalla disposizione concernente l'omologa fattispecie comune (art. 260 c.p.)⁵⁵. Fu anzitutto osservato che, della condotta preparatoria consistente nell'«essere colt[i] in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato» (art. 90, comma 1 n. 4 c.p.m.p.), essendo essa sovrapponibile a quella punita dall'art. 260, comma 1 n. 3 c.p., dovesse dichiararsi la (totale) illegittimità costituzionale, posto che, nonostante l'eliminazione della disposizione, sarebbe stata comunque «assicurata la possibilità di dare una risposta penale, quantunque in via transitoria, anche ai fatti illeciti commessi da militari, essendo comunque applicabile la fattispecie comune»⁵⁶. Successivamente, alle altre fattispecie contenute nell'art. 90, comma 1 c.p.m.p., pur constatata la loro non sovrapponibilità strutturale alle condotte descritte dall'art. 260 c.p., si è ugualmente adattato il regime sanzionatorio stabilito dalla disposizione del Codice penale comune, facendosi leva sulla loro omogeneità alla fattispecie militare già dichiarata incostituzionale⁵⁷. E, infine, anche nei confronti della residua ipotesi di introduzione clandestina o con inganno nei luoghi o zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato, prevista dall'art. 90, comma 2 c.p.m.p., è stata rilevata la disparità di trattamento emergente con le fattispecie già oggetto di dichiarazione di illegittimità. Anche per essa si è imposta l'applicazione del regime sanzionatorio dell'art. 260 c.p., non essendo apparse prospettabili soluzioni differenti. Perentoria è stata, in tal senso, la conclusione della Corte. «Potendo l'equiparazione dei trattamenti sanzionatori avvenire solo all'interno delle previsioni compiute dal legislatore, questa Corte non può certo estendere il proprio intervento sul secondo comma dell'art. 90 sino a ristabilire il

⁵⁴ Corte cost., 16 febbraio 1989, n. 49, in *Giust. pen.*, 1990, I, c. 25; Corte cost., 6 luglio 1995, n. 298, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3251, con nota di G. MAZZI, *Sanzioni sostitutive*, cit.; Corte cost., 6 aprile 1998, n. 97, in *Foro it.*, 1999, I, c. 783.

⁵⁵ Sul rilievo di tale esperienza v. S. LEONE, *Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017, p. 4.

⁵⁶ Così Corte cost., n. 298/1995 cit. a proposito di Corte cost., n. 49/1989 cit., la quale afferma più laconicamente che «la declaratoria d'illegittimità dell'art. 90, primo comma, n. 4 c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui al ricordato art. 260, n. 3, del Codice penale».

⁵⁷ Corte cost., n. 298/1995 cit.

rapporto di proporzione originariamente esistente fra le pene previste dal primo e secondo comma, e cioè ripristinare il rapporto di uno a due, con riferimento al massimo, e di uno a due e mezzo con riferimento al minimo edittale. Si che, in attesa dell'auspicata riforma legislativa, soluzione obbligata per il secondo comma, quanto al minimo della pena, non può non essere quella stessa già seguita nelle precedenti pronunce per le ipotesi del primo comma, in corrispondenza alla pena minima stabilita per la fattispecie incriminatrice contenuta nell'art. 260, primo comma, numero 1, del Codice penale»⁵⁸. L'equiparazione del trattamento della fattispecie militare a quello del delitto comune si è dunque imposta per l'impossibilità della Corte di rinvenire *più adeguati* riferimenti normativi e di elaborare una pena nuova senza invadere le competenze del legislatore.

4.1. La questione in discussione e le possibili soluzioni.

Alla luce di quanto si è rilevato, i termini della questione e i parametri di valutazione che si propongono nella vicenda in esame si profilano di significato meno univoco che in passato. Sul presupposto che gli aspetti di specificità della tutela apprestata dalla fattispecie militare nei confronti delle pratiche di diffamazione non debbano essere obnubilati, alla Corte costituzionale è richiesto di elaborare una pena non necessariamente appiattita su quella della corrispondente disposizione penale comune. Le indicazioni promananti dall'art. 595 c.p. assumono, così, un valore orientativo, mentre non è dato contare su altre determinazioni normative per la quantificazione del disvalore del reato militare. Appunto per eludere tali difficoltà potenzialmente ostative all'elaborazione della soluzione richiesta, la Corte di cassazione precisa che la misura della pena evincibile dalle disposizioni evocate non sarebbe da considerare arbitraria, «benché non costituzionalmente obbligata», purché risulti tale da consentire di ricavare un rimedio ulteriore, rispetto al compendio originario, per trattare i casi nei quali la condotta di diffamazione militare non raggiunga la soglia di gravità individuata dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale come meritevole della pena detentiva.

Certo, negli ultimi tempi molto si è evoluta la capacità del Giudice delle leggi di sindacare i contenuti delle norme penali sottoposte alla sua attenzione⁵⁹. Può dunque comprendersi la ragione della proposizione di una questione che, sotto il profilo valutativo, si presenta più articolata che in passato.

Attraverso la valorizzazione delle pretese assiologiche sottese alla necessaria proporzionalità delle scelte legislative informate a criteri di ragionevolezza⁶⁰, il controllo

⁵⁸ Corte cost., n. 97/1998 cit., § 2 del *Considerato in diritto*.

⁵⁹ F. VIGANÒ, *Nuove prospettive per il controllo di costituzionalità in materia penale?*, in *Giur. cost.*, 2010, pp. 186 ss. ID., *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 53-89.

⁶⁰ Sull'affermazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzione delle scelte normative compiute (anche) in materia penale (nonché sul significato di ciascuno di essi) v. *ex multis* O. DI GIOVINE, *Sul c.d. controllo di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. A proposito del rifiuto totale di prestare il servizio militare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 168 ss. e 174 ss.; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, pp. 79 ss.; G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano,

di legittimità si è venuto almeno in parte affrancando dal rigido “schema triadico”⁶¹ – richiedente il rigoroso aggancio del percorso argomentativo a una disposizione normativa avente caratteristiche di “corrispondenza” a quelle della disposizione denunciata⁶² e che funga da parametro per misurare il vizio di irragionevolezza – per guardare piuttosto al rapporto di *diretta congruenza* fra la norma sottoposta a scrutinio e i valori costituzionali in gioco⁶³. Ne è consapevole il giudice remittente, il quale, appellandosi alla più significativa giurisprudenza costituzionale⁶⁴, ricorda che «una

2012, *passim*; D. PULITANÒ, *Ragionevolezza e diritto penale*, Napoli, 2012, *passim*; A. MERLO, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1427 ss.; G. LEO, *op. cit.*, pp. 4 ss.; R. BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, pp. 1543 ss.; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, pp. 340 ss.; F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 233 ss.; ID., *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in questa *Rivista*, 8 gennaio 2025, pp. 8, 13 ss. e 18.

⁶¹ F. VIGANÒ, *Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Riv. trim. Dir. pen. cont.*, n. 2/2017, p. 62; G. DODARO, *Illegittima la pena*, cit., pp. 1405 s. Da D. PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., p. 53; G. LEO, *op. cit.*, p. 12; R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, *ivi*, n. 2/2019, pp. 146 s.; ID., *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, pp. 1458, 1460 e 1462; F. PALAZZO, *op. cit.*, pp. 11 s.; I. GIUGNI, *Riserva di legge e sindacato di costituzionalità in materia penale. Profili di tensione, itinerari problematici e prospettive future*, Roma, 2025, pp. 224 ss. e 234 s., sono peraltro segnalati i rischi cui si espone tale processo.

⁶² Sulle origini del metodo “triadico” v. F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, pp. 350 ss. Sull’importanza, sulla “delicatezza” e sulle insidie del processo di individuazione di tale parametro v. E. DOLCINI, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1963; E. COTTU, *Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, pp. 480 s.; S. LEONE, *op. cit.*, pp. 12 s.; R. BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza*, cit., pp. 1556 s.; ID., *La Corte costituzionale*, cit., pp. 148 s.; ID., *Il sindacato di costituzionalità*, cit., pp. 1449 s.

⁶³ Sul ruolo svolto dall’art. 49 della Carta di Nizza per l’insinuazione di un siffatto principio nell’ordinamento interno v. (fra gli altri) V. MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 2108; E. COTTU, *op. cit.*, p. 474; G. LEO, *op. cit.*, p. 4. Sull’esigenza tanto “atavica”, quanto problematica, di proporzionalità della risposta penale all’illecito v. D. PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., p. 49.

⁶⁴ Cfr. soprattutto Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236 – in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1956 ss., con nota di E. DOLCINI, *op. cit.*; in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 473, con nota di E. COTTU, *op. cit.*; in *Giur. cost.*, 2016, p. 2105, con nota di V. MANES, *op. cit.* – che, con riferimento al delitto di alterazione di stato mediante falsificazione degli atti (art. 567, comma 2 c.p.), per la rideterminazione della pena ragionevole, similmente a quanto si richiede per la q.l.c. in esame, ha fatto appello a «uno scrutinio svolto entro il perimetro conchiuso dal medesimo articolo, che, anche per questa ragione, non conduce a sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle scelte legislative, ma giudica “per linee interne” la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il reato di alterazione di stato». Si consideri altresì Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222 – in *Giur. cost.* 2018, p. 2548, con nota di R. BARTOLI, *Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta*, e in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 216, con nota di P. PISA, *Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte costituzionale* – che, trattando delle pene accessorie conseguenti ai delitti di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), ha attribuito rilievo al medesimo principio anche in ragione della riscontrata inerzia del legislatore a disciplinare l’eccepita materia in linea con le sopravvenute indicazioni costituzionali. Secondo la Corte, per consentire il suo intervento dinanzi al riscontrato *vulnus* ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, «non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata

volta accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore»⁶⁵. Ecco che, mentre «l'assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell'esame nel merito delle censure»⁶⁶, a permettere il loro scrutinio sarebbe «sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore»⁶⁷; entro tali limiti spetterebbe alla stessa Corte, «ove ritenga fondate le questioni, di individuare la pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata»⁶⁸.

Se ne ricava che l'utilizzo di un criterio di proporzionalità della pena orientato a una prospettiva assiologica⁶⁹ non esonera dalla ricerca di attendibili indicazioni normative cui parametrare la pena "più adeguata"⁷⁰. Soprattutto l'individuazione del

illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti" [...], sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia». «Tutto ciò in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di protezione laddove l'intervento di questa Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di "rime obbligate" nell'individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima». Nello stesso senso si è espressa Corte cost., 19 aprile 2019, n. 99, in *Giur. cost.* 2019, p. 1088, e in *Cass. pen.*, 2019, p. 3142, nel pronunciarsi sulla possibilità di estendere la detenzione domiciliare "in deroga", di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, o.p., anche ai detenuti che soffrono di patologie psichiatriche talmente gravi da rendere l'espiazione della pena in carcere un trattamento lesivo del diritto alla salute e contrario al senso di umanità.

⁶⁵ Cfr. ancora Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6, in *Giur. cost.*, 2024, p. 40; Corte cost., 10 marzo 2022, n. 62, *ivi* 2022, p. 749.

⁶⁶ Corte cost., 1° aprile 2021, n. 59, in *Riv. it. dir. lav.*, 2021, II, p. 487; Corte cost., 26 marzo 2021, n. 48, in *Giur. cost.*, 2021, p. 600.

⁶⁷ Più di recente Corte cost., 16 luglio 2024, n. 128, in *Giur. cost.*, 2024, p. 1274. Con riferimento alla determinazione dell'importo giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva di pene detentive brevi Corte cost., 1° febbraio 2022, n. 28, in *Cass. pen.*, 2022, p. 1724, ha rilevato che «una ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte [...] non ritiene più che l'impossibilità di individuare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata al *vulnus* denunciato costituisca un ostacolo insuperabile all'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale, ben potendo questa Corte reperire essa stessa soluzioni costituzionalmente adeguate, già esistenti nel sistema e idonee a colmare temporaneamente la lacuna creata dalla stessa pronuncia di accoglimento della questione; ferma restando poi la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte». Sul passaggio dal paradigma delle "rime obbligate" a quello delle "rime adeguate" v. per tutti F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 286 ss.; ID., *La proporzionalità nella giurisprudenza*, cit., pp. 15 s.

⁶⁸ Corte cost., 20 maggio 2024, n. 90, in *Giur. cost.*, 2024, p. 924.

⁶⁹ R. BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, p. 947.

⁷⁰ G. CANZIAN, *Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell'appropriazione indebita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p. 1205.; R. BARTOLI, *op. ult. cit.*, p. 950.

quantum di sanzione conforme ai valori richiede di riferirsi a dati normativi positivi⁷¹, in forza dei quali aggirare i naturali limiti di commensurabilità del peso dell'afflizione all'offesa recata al bene tutelato⁷². Senonché, non può escludersi che l'insieme dei riferimenti di cui il Giudice delle leggi disponga per configurare il regime sanzionatorio alternativo, delinei scenari niente affatto univoci⁷³.

Per fronteggiare tale eventualità, la Corte remittente insinua la plausibilità di una linea d'intervento come quella che fu seguita dalla Corte costituzionale nel ridefinire i limiti edittali del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti⁷⁴. In quella pronuncia fu rilevato che il minimo edittale del delitto punito in quel momento dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309 era irragionevolmente elevato rispetto al massimo edittale della pena del contiguo delitto (di spaccio) di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5. Fra le due fattispecie si configurava «un così vasto iato sanzionatorio», tale che il minimo edittale del fatto di *non* lieve entità era pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve, sicché il giudice non era in condizione di qualificare quelle situazioni “grige” poste al confine fra le ipotesi di lieve e quelle di ordinaria entità. Riconosciuta la necessità di temperare il minimo edittale dei fatti di *non* lieve entità, la diminuzione di quel limite di pena (da otto a sei anni) è stata facilitata (se non proprio resa possibile) – oltre che dal riscontro di precedenti inviti a provvedere, rivolti al legislatore e rimasti inascoltati – dalla circostanza che l'indicazione del più basso *quantum* era stata fornita dallo stesso legislatore con altre disposizioni di settore: in particolare, con l'art. 4-*bis* del d.l. n. 272/2005 che l'aveva stabilita per i medesimi fatti, prima che intervenisse la dichiarazione di illegittimità sancita (per motivi formali) dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2014; e poi dall'art. 73, comma 4, che l'aveva richiamata per definire il limite massimo di pena per i fatti di spaccio di *non* lieve entità aventi ad oggetto le sostanze (c.d. leggere) di cui alle tabelle II e IV richiamate dall'art. 14 del testo unico in materia di stupefacenti⁷⁵. La quantificazione della pena ritenuta adeguata al disvalore

⁷¹ F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale*, cit., p. 12.

⁷² D. PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., p. 58; A. MERLO, *op. cit.*, p. 1452; G. LEO, *op. cit.*, p. 5; S. LEONE, *op. cit.*, p. 10; R. BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza*, cit., p. 1556; F. CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 1231; F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 168 e 270 ss.

⁷³ F. PALAZZO, *op. loc. ult. cit.* Sul rilievo ostativo di tale incertezza rispetto al sindacato della Corte v. G. LEO, *op. cit.*, p. 6.

⁷⁴ Corte cost., 23 gennaio 2019, n. 40, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 967, con nota di R. BARTOLI, *La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1403, con nota di G. DODARO, *Illegittima la pena*, cit., e in *Giur. cost.*, 2019, p. 696, con nota di D. MARTIRE, *Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente “adeguate”, benché non “obbligate”*.

⁷⁵ Aggiunge la Corte che «sempre in sei anni il legislatore aveva altresì individuato la pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le droghe “pesanti”, vigente il testo originario del d.P.R. n. 309 del 1990, misura mantenuta come limite massimo della pena per i fatti lievi anche dal successivo d.l. n. 272 del 2005 che pure ha eliminato dal comma 5 la distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”». Margini di debolezza nell'attendibilità di tali indici normativi sono stati rilevati da R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio*, cit., p. 153; ID., *La sentenza n. 40/2019*, cit., pp. 975 ss.; F. CONSULICH, *op. cit.*, pp. 1238 s.

avvertito per il fatto in questione poteva dunque contare su indicazioni normative preesistenti e pertinenti; perciò, non è stata giudicata “arbitraria”⁷⁶.

Anche in altre occasioni, nelle quali la Corte ha ritenuto di accedere a un sindacato di legittimità svincolato dal richiamo a “rime obbligate” per ridefinire i termini quantitativi delle pene, è stato possibile avvalersi di indicazioni fornite da riferimenti normativi pertinenti: così è stato per la rideterminazione del *quantum* giornaliero di pena pecuniaria mediante cui sostituire pene detentive brevi⁷⁷; e così anche laddove si è trattato di adeguare la pena del delitto di alterazione di stato mediante falsificazione degli atti⁷⁸. Lo stesso presupposto è valso per calibrare i limiti quantitativi di sanzioni amministrative pecuniarie per fatti risultati da interventi di depenalizzazione: si ricordi la rideterminazione *in mitius* della sanzione destinata agli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), agganciata a quella della non meno grave fattispecie di atti osceni colposi (art. 527 comma 3 c.p.)⁷⁹. In molti dei casi evocati è stata poi valorizzata l’inerzia del legislatore ad adeguare l’assetto normativo a pretese di ragionevolezza, a fronte di precedenti richiami rivolti dalla stessa Corte costituzionale e rimasti inascoltati⁸⁰.

Nella vicenda in esame il riferimento normativo d’elezione è rinvenuto nell’art. 595, commi 2 e 3 c.p. Seguire l’approccio consolidato, per cui rimettersi al trattamento sanzionatorio invocato come *tertium*, condurrebbe a prospettare una pronuncia di parziale incostituzionalità con la quale estendere alla fattispecie militare la pena *pecuniaria* stabilita dalla norma richiamata⁸¹. Essa comporterebbe l’effetto di equiparare

⁷⁶ «La misura della pena individuata dal rimettente, benché non costituzionalmente obbligata, non è tuttavia arbitraria: essa si ricava da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, specificamente nel settore della disciplina sanzionatoria dei reati in materia di stupefacenti, e si colloca in tale ambito in modo coerente alla logica perseguita dal legislatore».

⁷⁷ Al proposito Corte cost., n. 22/2022 cit. si è richiamata all’indicazione di ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva fornita dall’art. 459, comma 1-bis c.p.p. (nella versione all’epoca vigente) per i casi di applicazione del procedimento per decreto.

⁷⁸ Per esso Corte cost., n. 236/2016 cit. ha dato rilievo all’omogeneità del delitto con quello “gemello” (di alterazione di stato mediante sostituzione di persona) contenuto nel primo comma del medesimo art. 567 c.p.

⁷⁹ Cfr. Corte cost., 14 aprile 2022, n. 95, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 1291 ss., con nota di M. COLACURCI, *op. cit.*, che ha ritenuto «congrua» la cornice edittale stabilita per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. «Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, che tenga più specificamente conto delle peculiarità dell’illecito amministrativo censurato rispetto a quello di atti osceni colposi, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell’illecito e severità della sanzione». Per l’estensibilità del canone di proporzione della sanzione agli illeciti amministrativi punitivi v. F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca*, in *Leg. pen.*, 7 dicembre 2020, p. 3; F. VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale*, cit., pp. 14 e 16.

⁸⁰ Lo evidenziavano già S. LEONE, *op. cit.*, pp. 24 e 30; G. DODARO, *Illegittima la pena*, cit., 1408 s. Alla necessità di rimediare alle lentezze e inefficienze del Parlamento nel porre fine ad assetti normativi irrazionali si era richiamato ancora prima A. PAGLIARO, *Sproporzione «irragionevole» dei livelli sanzionatori o sproporzione «irrazionale»?*, in *Giur. cost.*, 1997, p. 777, per superare il limite che impedirebbe alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull’irragionevolezza (e non già sull’irrazionalità) della misura della sanzione (anziché dell’intera disposizione incriminatrice).

⁸¹ Potrebbe al limite specificarsi che l’addizione della pena pecuniaria sia da riferire ai fatti di “non

la risposta afflittiva della prima alla seconda per quanto concerne le ipotesi di ordinaria gravità, mentre le stesse fattispecie rimarrebbero differenziate quanto al trattamento delle manifestazioni più insidiose rimesse alla pena detentiva. Sarebbe questa, probabilmente, la soluzione più adatta a raccogliere l'istanza a mitigare in astratto il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, rispettando l'autonomia del relativo delitto e salvaguardando l'esigenza di predeterminazione legale che circonda in particolar modo le opzioni sanzionatorie; e tuttavia, neanche quella soluzione si profila esente da controindicazioni, né sembra sottrarsi a obiezioni.

In primo luogo, la traduzione della pena pecuniaria comune nella fattispecie militare sconta la difficoltà della non perfetta simmetria fra le ipotesi di reato disciplinate dalle rispettive disposizioni incriminatrici. Occorre infatti considerare che, mentre il delitto di diffamazione semplice assume sembianze più gravi quando commesso da comuni cittadini (essendo punito con la reclusione fino a un anno, alternativa alla multa), anziché da militari (per i quali corre la reclusione militare fino a sei mesi), invece, quando si tratti delle forme aggravate, la fattispecie militare colma la differenza sino a imporsi come più grave (consentendo la reclusione militare da sei mesi a tre anni) allorché l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (che secondo il Codice penale comune comporta la pena della reclusione fino a due anni, alternativa alla multa) o anche nella realizzazione con il mezzo della stampa o altro strumento di pubblicità (che secondo il Codice penale comune comporta la reclusione da sei mesi a tre anni in alternativa alla multa). Né è da trascurare il fatto che in ambito comune gli effetti aggravanti del delitto in ragione dell'uso della stampa o di altro mezzo di diffusione al pubblico e quelli derivanti dall'attribuzione di un fatto determinato sono separatamente considerati dal legislatore, mentre gli stessi sono attratti nella medesima disposizione per la fattispecie militare; diversi sono pertanto i riflessi sanzionatori per l'eventualità di un concorso fra le circostanze nel medesimo fatto. Come si è già evidenziato, tali differenze possono imputarsi alla circostanza che della diffamazione militare non si considerano soltanto gli effetti che essa provoca sulla reputazione della persona offesa, ma anche le ripercussioni che essa può produrre nell'ambiente militare⁸².

Fatto è che, proprio per quanto concerne le ipotesi di più immediato rilievo nella vicenda che ha dato luogo al giudizio – quelle concernenti le forme di diffamazione aggravate da modalità diffuse più insidiose –, le indicazioni ricavabili dall'art. 595 c.p. non appaiono univoche neanche se ci si limita a guardare alla pena pecuniaria. Se le più gravi ipotesi *militari* sono soggette a una disposizione e a un trattamento unitario (per quanto legato alla sola pena detentiva), invece, la diffamazione *comune* qualificata

straordinaria gravità". Per una simile tecnica decisoria, sperimentata con l'introduzione di attenuanti speciali ad efficacia comune per fatti di lieve entità connotanti previsioni incriminatrici aventi margini sanzionatorio troppo ristretti, v. le considerazioni di I. GIUGNI, *op. cit.*, pp. 246 ss. spec. 251.

⁸² Peraltro, non sempre tale aspetto si traduce in un inasprimento del trattamento della fattispecie militare: oltre a quanto già rilevato per la forma di base della diffamazione, si considerino, ad es., la meno grave pena (della reclusione militare da due mesi a due anni) stabilita per le lesioni personali lievi militari (art. 223, comma 1 c.p.m.p.), rispetto a quella (della reclusione da sei mesi a tre anni) minacciata dall'art. 582, comma 1 c.p., o la pena apprestata dall'art. 230 c.p.m.p. al furto militare (reclusione militare da due mesi a due anni), a fronte di quella (della reclusione da sei mesi a tre anni) prevista dall'art. 624 c.p.

dall'attribuzione di un fatto determinato comporta la multa, alternativa alla pena detentiva, corrente (da 50) fino a 2.065 euro, mentre, se si fa utilizzo di un mezzo di diffusione al pubblico (o della stampa), la multa è di almeno 516 (fino a 50.000) euro. La trasposizione dei suddetti livelli di pena pecuniaria nella norma militare, allora, o impone di valutare se fissare un'unica misura valevole per tutte le ipotesi aggravate ivi considerate oppure se scindere l'unitarietà della loro disciplina ai soli fini della risposta pecuniaria così come accade per la diffamazione comune; ma sia l'una che l'altra soluzione presuppongono opzioni di politica criminale implicanti almeno in parte scelte di valore⁸³. Ad adottare la più blanda previsione edittale per *tutte* le ipotesi aggravate potrebbe magari spingere l'ossequio a un'esigenza di proporzione (c.d. debole) preoccupata di evitare anzitutto pene manifestamente sproporzionate per eccesso⁸⁴. Diversamente, l'articolazione differenziata della pena pecuniaria tra le suddette fattispecie sarebbe espressione di un impiego maggiormente incisivo del canone di proporzionalità.

V'è però da aggiungere che, quale che sia la soluzione prescelta, l'inserzione della pena pecuniaria nella fattispecie militare espone l'esito della manovra a dubbi di tenuta sotto il profilo della ragionevolezza sistematica, considerando il fatto che la sostanziale mitigazione del trattamento sanzionatorio della maggior parte delle sotto-fattispecie di diffamazione militare, che seguirebbe all'aggiunta della sanzione pecuniaria come alternativa alla pena detentiva, renderebbe di fatto meno gravi tali ipotesi rispetto a quelle dell'ingiuria militare tutt'ora punite dall'art. 226 c.p.m.p. con la *sola* pena detentiva (fino a quattro mesi per la fattispecie di base; sino a sei mesi per la forma aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato): un esito che sarebbe in contrasto con le indicazioni normative (e di valore) ricavabili dal sistema di illeciti posti a tutela dell'onore individuale nel suo complesso; e un'eventualità che non si è mai posta per le fattispecie *comuni* di diffamazione, non solo perché quella di ingiuria comune è stata depenalizzata nel 2016, ma, piuttosto, perché la stessa, quando costituiva reato, comportava anch'essa le (più ridotte) pene *alternative* della reclusione e della multa.

Occorre dunque valutare se la specificità della risposta penale militare nei confronti delle pratiche di diffamazione meriti di essere mantenuta al prezzo di accettare (il permanere di) una differenziazione degli strumenti limitativi della libertà di manifestazione del pensiero a presidio dell'onore e della reputazione altrui nell'ambito delle FF.AA.; o se questa libertà debba trovare un riconoscimento equivalente a quello sancito per i comuni cittadini dalle Corti convenzionale e costituzionale⁸⁵, con il rischio, però, di condurre l'assetto delle norme penali militari verso esiti potenzialmente situati ai limiti del perimetro di ragionevolezza del sistema.

⁸³ Per l'opportunità di definire la pena adeguata secondo valutazioni assiologiche si è pronunciato R. BARTOLI, *La scelta all'interno delle rime adeguate: opportunità e assiologia*, in *Giur. cost.*, 2024, pp. 1848.

⁸⁴ Sul punto insiste F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., pp. 213 ss., 229 ss. e 312 ss.

⁸⁵ Sulla portata del bilanciamento effettuato da quei pronunciamenti, teso a dare rilievo, più che alla sproporzione in sé della pena rispetto alla gravità del reato commesso, ai «costi collaterali delle sue [del legislatore] scelte sanzionatorie rispetto ai diritti fondamentali di terzi in gioco, e agli interessi della collettività nel suo complesso», v. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., 278 (corsivo dell'Autore), nonché N. RECCHIA, *op. cit.*, p. 314 s. e richiami.

Alla luce di tali osservazioni, parrebbe opportuno che fosse il legislatore a intervenire per riportare in equilibrio il corredo sanzionatorio destinato alle condotte offensive dell'onore e della reputazione in ambito militare. Per assecondare tale evoluzione, la Corte potrebbe decidere di affidarsi (ancora una volta) a una "statuizione monito" con cui invitare il legislatore⁸⁶ a provvedere in via normativa entro un certo termine nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla stessa Corte costituzionale in tema di diffamazione⁸⁷. Del resto, l'invocazione di un intervento legislativo potrebbe proporsi anche perché, come si è recentemente osservato⁸⁸, il protrarsi dell'inerzia del Parlamento potrebbe costituire ragione di legittimazione e addirittura presupposto implicito per un intervento della Corte costituzionale maggiormente "spinto" in direzione dell'elaborazione della misura della pena secondo "rime adeguate"⁸⁹. E d'altra parte, si è pur riscontrato⁹⁰ che i più incisivi pronunciamenti del Giudice delle leggi non mancano mai di ricordare e di far salvo il potere del legislatore di definire autonomamente la soluzione sanzionatoria più adeguata a soddisfare le esigenze di ragionevolezza⁹¹.

Tale più prudente responso, peraltro, potrebbe trovare una sponda nelle potenzialità complessive dell'assetto sanzionatorio, che già adesso consentono di gestire la pena (detentiva) della diffamazione militare⁹². Per un verso, la previsione di base di quella fattispecie, soggiacendo alla pena della reclusione militare fino a sei mesi, rimette (come l'ingiuria) l'esperimento dell'azione penale alla presentazione di una richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende l'autore del fatto (v. l'art. 260, comma 2 c.p.m.p.); con la conseguenza che la

⁸⁶ Sull'affermazione di tale tecnica di illegittimità costituzionale «accertata, ma non dichiarata» v. F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale*, cit., p. 13.

⁸⁷ Quello adombrato non sarebbe esempio del tutto inedito di un tal tipo d'intervento in ambito penale militare: si ricordi Corte cost., n. 284/1995, cit., recante l'invito (pur non sottoposto a termine) al legislatore di disciplinare la possibilità di applicare le sanzioni (interdittive) sostitutive delle pene detentive brevi nei confronti dei militari autori di reato militare; un invito che, invero, il legislatore ha raccolto solo con il d.lgs. n. 150/2022 il quale (facendo proprio un indirizzo applicativo da tempo consolidatosi in giurisprudenza) ha inserito l'art. 75-bis nella l. n. 689/1981. Sul punto cfr. D. NOTARO, sub art. 75-bis, l. n. 689/1981 – *Disposizioni relative ai reati militari*, in Aa.Vv., *Commentario alla disciplina penitenziaria*, a cura di A. Scalfati, Pisa, 2025, pp. 1073 ss.

⁸⁸ R. BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, cit., p. 951; ma v. già ID., *Dalle "rime obbligate"*, cit., p. 2570. Per la necessità di mantenere «massima prudenza» nell'estendere il sindacato sulla proporzione della pena, onde evitare di invadere la sfera politica, v. però ID., *La sentenza n. 40/2019*, cit., p. 982.

⁸⁹ Può rammentarsi in tal senso il precedente della sentenza n. 40/2019 cit., che fu preceduta a sua volta dal "monito" indirizzato da Corte cost., 7 giugno 2017, n. 179, su cui C. BRAY, *La Corte costituzionale salva la pena minima (di 8 anni di reclusione) per il traffico di droghe "pesanti" ma invia un severo monito al legislatore*, in *Dir. pen. cont.*, n. 11/2017, pp. 231 ss.

⁹⁰ Cfr. in particolare Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179, in *Giur. cost.*, 2017, p. 1666; v. anche Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46; Ead., n. 95/2022 cit., e Ead., n. 28/2022 cit.

⁹¹ F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, in questa *Rivista*, 24 aprile 2022, p. 18.

⁹² Di F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., 213, è il richiamo «ad impostare la questione della proporzionalità della reazione all'illecito tenendo presente l'intero spettro delle sanzioni di carattere "punitivo" apprestate dai diversi settori dell'ordinamento».

contestazione del reato è subordinata a un preliminare vaglio di opportunità e di meritevolezza che si traduce, in definitiva, nella decisione se sottoporre il militare alla pena detentiva minacciata dalla norma oppure alla sanzione disciplinare della consegna di rigore che (ai sensi dell'art. 1362, comma 7, d.lgs. n. 66/2010) diviene applicabile (in alternativa a quella detentiva) allorché per i fatti di reato militare più modesti si impedisca al magistrato di procedere. Per tutte le fattispecie di diffamazione (anche aggravate) soggette al giudizio penale, poi, rimane l'ordinaria possibilità di assoggettare l'autore del reato alla pena pecuniaria sostitutiva (oltre che alle altre pene sostitutive) quando il fatto risulti in concreto di tale modesta valenza offensiva da meritare – se non la dichiarazione di non punibilità per la sua particolare tenuità (art. 131-*bis* c.p.)⁹³ – una pena di entità in concreto inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 53, l. n. 689/1981, sempre che la sostituzione non comprometta lo scopo di rieducazione del reo e non induca il pericolo di commissione di nuovi reati⁹⁴.

In definitiva, e tanto più in attesa di un auspicato intervento risolutivo del legislatore, l'una e l'altra soluzione evocate possono rappresentare utili meccanismi surrogatori della mancata previsione astratta di pene principali diverse da quella detentiva. Anche quei meccanismi, del resto, operano sul piano astratto (oggi in termini più evidenti, grazie all'indicazione presente nell'art. 20-*bis* c.p.), benché gli stessi dipendano (come le pene principali, peraltro) da valutazioni e prognosi da condursi in relazione alle concrete circostanze del fatto. Entrambi gli strumenti operativi sono forse meno efficaci sul piano della comunicazione general preventiva, nel segnalare la possibilità che talune sotto-fattispecie di diffamazione si sottraggano al giogo della pena detentiva, ciò che potrebbe scontentare l'esigenza sociale (di evitare che la minaccia di pena detentiva scoraggi l'attività dei soggetti impegnati a favorire la circolazione di idee nel dibattito pubblico) alla quale si è fatto riferimento per ridefinire i rapporti fra lo spazio riservato alla libertà di manifestazione del pensiero e la salvaguardia dell'onore e della reputazione. Rimarrebbe, tuttavia, in concreto consentito alle autorità preposte di valutare peso e misura delle esigenze di tutela dell'altrui onore e reputazione che si avvertono in ambito militare dinanzi alle crescenti prerogative di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero in seno alle Forze Armate.

⁹³ Soluzione viepiù esperibile dopo che Corte cost., n. 113/2025 cit., ha imposto al giudice di orientare l'interpretazione dei reati (oltre che ai principi di offensività e di colpevolezza) al canone di proporzionalità della pena, in forza del quale espungere dalla fattispecie le «condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale», in quanto situate «in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l'integrazione del nucleo di disvalore» della medesima: sul punto cfr. I. GIUGNI, *op. cit.*, p. 254.

⁹⁴ Per tutti v. A. GARGANI, *Le “nuove” pene sostitutive*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, pp. 21 ss.; D. BIANCHI, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Torino, 2024, *passim* spec. pp. 153 ss., 204 e 225 ss.